

Regolamento per lo svolgimento dei mercatini con hobbisti
(aggiornamento giugno 2020)

Indice

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Periodicità e modalità dello svolgimento

Art. 4 - Soggetti ammessi al mercatino

Art. 5 - Modalità, requisiti e adempimenti per la partecipazione

Art. 6 - Utilizzo dei posteggi

Art. 7 - Assegnazione dei posteggi

Art. 8 - Merceologie non ammesse

Art. 9 - Affidamento dell'organizzazione

Art. 10 - Requisiti minimi delle aree

Art. 11 - Circolazione nell'area dedicata al mercatino

Art. 12 - Valorizzazione del mercatino

Art. 13 - Posteggi in occasione di sagre e manifestazioni

Art. 14 - Provvedimenti sanzionatori

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento e sulla base di quanto stabilito D.LGS 114/98, della L.R. 12/1999 e dalla L.R 23/2018 sono definiti:

- a) hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che, non essendo soggetti all'ottenimento dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;
- b) operatori professionali commercianti su area pubblica dotati di Partita Iva e in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio o itinerante;
- c) mercato un mercato con la partecipazione di operatori commerciali professionali e di hobbisti;
- d) mercato occasionale un mercato con hobbisti che si svolga in occasioni definite quali fiere, feste religiose e civili *et sim.*;
- e) mercato a cadenza periodica un mercato con hobbisti che si svolga nella stessa area per almeno 10 date nell'anno solare;
- f) mercato storico con hobbisti mercatini che si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi cinque anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- g) soggetto gestore il soggetto esterno a cui è eventualmente affidata l'organizzazione e la gestione del mercato.

Art. 2 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, la proposta e l'esposizione di merci su aree pubbliche o private di cui i Comuni dell'Unione abbiano la disponibilità. L'oggetto del presente regolamento si configura nell'ambito delle attività indicate dal titolo X del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e recepisce le indicazioni e le norme della Regione Emilia-Romagna contenenti le modalità per l'individuazione e lo svolgimento dei mercatini storici con hobbisti e mercati con hobbisti.

2. Il regolamento disciplina, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dell'artigianato, i mercatini con hobbisti e i mercatini storici con hobbisti secondo quanto indicato dalla L.R. 12/1999 e s.m.i., specialmente art. 6 c. 1 lett. cbis) e cter) e art. 7bis e dalla L. R. 23/2018.

3. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) economicità: il mercato, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;

b) animazione e valorizzazione del territorio: il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza la città, concorre alla frequentazione del centro cittadino.

Art. 3 **Periodicità e modalità dello svolgimento**

1. Il mercatino con hobbisti può svolgersi in forma occasionale in eventi definiti, quali fiere, feste religiose e civili *et sim.*, o con cadenza periodica.
2. Se il mercatino ha cadenza periodica, ovvero si svolga nella stessa area per almeno 10 date e massimo 15 nell'anno solare, con stesso soggetto gestore e nello stesso luogo, è autorizzato con un unico atto.
3. Se il mercatino è affidato a un soggetto gestore, in caso di modifica all'impianto del mercatino, la domanda di modifica dovrà pervenire al SUAP, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento del mercatino.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può trasferire in altra area, modificarne gli orari, ovvero sopprimere anche temporaneamente il mercatino, dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.
5. Quando si verificano intemperie di particolari intensità che provochino la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, ovvero l'annullamento del mercatino immediatamente dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la giornata del mercatino viene considerata nulla e può essere rinviata. La vidimazione dei tesserini identificativi viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento.
6. L'orario del funzionamento dei mercatini, ai sensi dell'art. 28, c. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, c. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni, è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, tenuto conto della tipologia di evento nel quale si svolge il mercatino.

Art. 4 **Soggetti ammessi al mercatino**

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino con hobbisti:
 - a) hobbisti così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e s. m. e i: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono ed espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore;
 - b) commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio;
2. I commercianti su area pubblica in possesso di autorizzazione dovranno essere almeno 1 e non dovranno superare la misura di 1/3 del totale dei posteggi previsti per il mercatino.
3. Per l'esercizio dei commercianti su aree pubbliche, per quanto non espressamente citato nel

presente regolamento, si applica quanto previsto nel vigente "Regolamento per il commercio su aree pubbliche dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie" approvato con D.C.U. n. 3 del 18 febbraio 2020.

Art. 5

Modalità, requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

- essere in possesso del tesserino identificativo previsto ai sensi della L.R. 12/1999 e s.m.i.: persona fisica maggiorenne ovvero un'associazione di volontariato. In questo ultimo caso, il tesserino sarà intestato al Presidente dell'Associazione, che può delegare per iscritto ad altri soci la presenza nel mercatino a nome dell'associazione stessa;
- accertarsi della validazione giornaliera del tesserino;
- consegnare all'incaricato del Comune ovvero al Corpo di Polizia Locale, l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
- esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

2. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da eventuali altri soggetti.

3. Nei mercatini non assegnati in gestione a soggetto esterno, la partecipazione al mercatino è subordinata alla presentazione di istanza (redatta utilizzando l'apposita modulistica) debitamente compilata e consegnata allo Sportello Unico delle Attività Produttive almeno 30 (trenta) giorni prima.

4. La partecipazione prevede il pagamento all'Amministrazione Comunale di riferimento della tassa di Occupazione di Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni.

5. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art 6

Utilizzo dei posteggi

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto dei seguenti divieti:

a) di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese; i marciapiedi retrostanti devono sempre essere lasciati completamente sgombri;

b) di tenere comportamenti che possano offendere con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque inconsulti, i clienti, gli altri operatori o le forze preposte alla sorveglianza sulla regolarità dello svolgimento del mercato;

c) di utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica e la dimostrazione di oggetti sonori, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

d) di ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, mezzi sonori o con il sistema dell'incanto. E' vietato altresì il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.

e) di accensione fuochi;

f) di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;

2. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto dei seguenti obblighi:

a) di mantenere in ordine lo spazio occupato e di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, ove previsto, per evitarne la dispersione e di provvedere al corretto conferimento;

b) di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

c) di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi addetti al controllo del tesserino di hobbista, ovvero esibire l'autorizzazione/SCIA, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

d) di limitare al minimo necessario le manovre di entrata ed uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo durante l'orario di svolgimento del mercatino.

Art 7 Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti, ai sensi dell'art. 7 bis c. 8 della L.R. 12/1999 e s.m.i., avviene sulla base della rotazione avendo cura che venga rispettata una corretta alternanza fra tutti i richiedenti e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. Successivamente alla prima edizione, viene data priorità a chi non ha mai partecipato alla manifestazione.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica avviene in base a quanto stabilito dal Regolamento di commercio su area pubblica dell'Unione Valli e Delizie. Ciascun partecipante può ottenere un solo spazio per ogni mercatino.

Art. 8 Merceologie non ammesse

Agli hobbisti è fatto divieto di vendita, scambio ed esposizione, delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;

- oggetti di antiquariato e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali;
- animali;
- prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine, salvo operatori professionali del commercio;
- sementi;
- strumenti da punta, da taglio, armi;

Art. 9

Affidamento dell'organizzazione

1. Il mercatino è istituito su iniziativa dell'Amministrazione o mediante soggetto appositamente individuato attraverso manifestazione di interesse. L'Unione, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 può affidare a soggetti esterni, mediante apposita convenzione, l'organizzazione e la gestione del mercatino, oltre che la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della manifestazione. La priorità verrà data ad associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte, *da almeno 18 mesi*, nel registro comunale ove esso sia presente.

2. Nel caso in cui il mercato sia organizzato da soggetti terzi, di cui al precedente punto 1, le proposte da presentare al SUAP devono contenere:

a) dati del soggetto che si propone come organizzatore;

b) luogo di svolgimento con planimetria quotata che evidenzia l'utilizzo degli spazi con particolare attenzione alla disposizione dei posteggi nel rispetto di quanto disposto al comma 4 lett. e) del presente articolo;

c) periodicità;

d) giorni e orari;

e) relazione safety&security;

f) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso;

g) impegno al rispetto dei requisiti minimi previsti dall'art. 10.

f) ulteriore documentazione richiesta nella manifestazione di intenti, di cui al punto 1, specificatamente richiesta dall'Amministrazione.

3. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione.

4. Il soggetto gestore:

a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;

b) in caso di svolgimento di un mercatino con cadenza periodica sottoscrive con l'ente di riferimento (Unione o Comune) un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;

c) pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;

d) provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;

e) dispone gli spazi espositivi secondo le indicazioni ricevute all'approvazione del progetto, volte a garantire la pubblica sicurezza, il passaggio di mezzi di soccorso, il transito per i disabili, gli ingressi nelle attività commerciali e alle abitazioni;

f) provvede al pagamento di quanto dovuto per l'Occupazione di Suolo Pubblico ed ogni altro onere di gestione e di corretto funzionamento, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni.

5. I restanti adempimenti non espressamente indicati nel presente articolo, ma che sono descritti e disciplinati nella L.R. 12/1999 e s.m.i., specialmente nell'art. 7bis c.7, e L.R. 23/2018, spettano all'Unione o al Comune per quanto di competenza, come, a titolo di esempio, la vidimazione dei tesserini.

6. Il soggetto gestore avrà a disposizione l'area per l'organizzazione del mercatino in convenzione per un massimo di cinque anni.

7. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti gli adempimenti previsti nel presente regolamento, la convenzione decade.

Art.10

Requisiti minimi delle aree

In caso di mercatino, non istituito ed organizzato direttamente dall'Ente, la concessione dell'area avverrà ai sensi del Regolamento per la concessione di occupazione suolo pubblico in vigore presso il Comune dell'Unione nel quale si svolge il mercatino stesso.

Le aree dovranno sempre possedere le seguenti caratteristiche e i seguenti requisiti minimi:

a) adeguata superficie in funzione del numero di posteggi che si intendono assegnare;

b) suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;

c) facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi;

d) tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno 0,50 metri al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;

e) i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;

f) deve essere prevista un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti;

g) tutte le uscite di emergenza di fabbricati attigui alle aree pubbliche destinate al mercatino non dovranno essere ostruite, così come gli ingressi a locali tecnici funzionali alla distribuzione dei servizi pubblici a rete (ad esempio: cabine elettriche) per non ostacolare le operazioni di manutenzione;

h) tutti gli idranti posti sotto e sopra suolo dovranno essere sempre liberi da ostacoli e impedimenti anche provvisori.

Art. 11

Circolazione nell'area dedicata al mercatino

1. Nell'area destinata al mercatino, nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e

per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori e dai mezzi di pronto intervento. In ogni caso, è vietata la sosta e la fermata, anche degli operatori qualora arrechino intralcio. Resta salvo quanto disposto da specifiche ordinanze.

2. Durante l'orario prefissato per lo svolgimento del mercatino, gli operatori devono limitare al minimo necessario le manovre di entrata e uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo.

Art.12 Valorizzazione del mercatino

In occasione dello svolgimento del mercatino e contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative, anche in aree appositamente dedicate, nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione alla safety&security.

Tali attività, se previste nella presentazione del progetto, da parte di un soggetto candidato gestore, costituiranno un valore aggiunto nella valutazione ai fini dell'assegnazione della gestione.

Art. 13 Posteggi in occasione di sagre e manifestazioni

In occasione delle sagre paesane e delle manifestazioni patrociniate dai Comuni dell'Unione Valli e Delizie, il Dirigente del SUAP, sulla base della proposta dell'organizzatore dell'evento e dalla relazione presentata dal Corpo di Polizia Locale, anche espressa in occasione dei pareri formulati dalla Commissione/comitato Safety e Security, in merito alla necessità di istituzione di posteggi in deroga per il commercio su area pubblica, stabilisce con proprio atto l'area da destinare al mercatino con hobbisti, definendo contestualmente il numero dei posteggi temporanei per il commercio ambulante, i relativi settori merceologici, le assegnazioni dei posteggi, gli orari e le condizioni di accesso.

Art. 14 Provvedimenti sanzionatori

In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti nel presente titolo e/o nella Determina del Dirigente, si applicano le sanzioni previste dal D.L. 114/1998 e s.m.i. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 11 e al comma 12 dell'art. 7bis della L.R. 12/1999 e s.m.i.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

In caso di mancato svolgimento del mercatino per maltempo o altra causa di forza maggiore, non sarà possibile procedere al recupero dello stesso in altra data.

Qualora il giorno individuato per lo svolgimento del mercato dovesse coincidere con una delle seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 25 e 26 dicembre il mercatino non

sarà effettuato.

Le norme contenute nel presente regolamento, per quanto compatibili, si applicano anche ai mercatini a carattere sperimentale, che potranno avere luogo nel territorio dell'Unione.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 16
Entrata in vigore

La presente regolamentazione entra in vigore al momento della sua pubblicazione.